

**AS1710 – COMUNE DI ROMA – ILLEGITTIMITÀ DELL'ATTUALE AFFIDAMENTO IN-HOUSE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE**

Roma, 1 dicembre 2020

Comune di Roma

L'Autorità, nella sua riunione del 24 novembre 2020, ha ritenuto di svolgere, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 287/1990, le seguenti considerazioni, da un lato, sulla perdurante illegittimità dell'affidamento diretto ad ACEA S.p.A.<sup>1</sup> del servizio di illuminazione pubblica per Roma Capitale, la cui scadenza, per effetto della proroga disposta dalla deliberazione di Giunta Comunale del 22 dicembre 2010, n. 130 è attualmente fissata al 31 dicembre 2027 e, dall'altro, sull'opportunità, per questa Amministrazione, di espletare una procedura competitiva per il necessario riaffidamento del servizio in oggetto, anche alla luce delle condizioni peggiorative che caratterizzano l'attuale affidamento rispetto alle migliori condizioni di mercato disponibili.

Sul primo profilo, come noto, l'Autorità è già intervenuta con la propria segnalazione AS999<sup>2</sup> del 12 dicembre 2012, evidenziando gli aspetti anticoncorrenziali dell'indebita proroga dell'affidamento diretto ad ACEA S.p.A. del servizio di illuminazione pubblica disposta dalla citata deliberazione di Giunta Comunale n. 130/2010, che ne aveva esteso la durata – originariamente decennale (fino al 2015) – al 31 dicembre 2027, allineandola alla scadenza della concessione in uso esclusivo gratuito dei beni demaniali costituiti dagli impianti di illuminazione pubblica.

L'Autorità ha, inoltre, già censurato l'illegittimità dello stesso affidamento diretto, disposto nel 2007 in favore di ACEA S.p.A., per difetto delle caratteristiche proprie dell'*in-house providing*, ritenendo altresì inapplicabile al caso di specie la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 34, comma 15, del D.L. n. 179/2012, secondo cui gli «*Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020*»<sup>3</sup>.

In questa sede, l'Autorità intende, innanzitutto, ribadire le richiamate valutazioni in merito alla perdurante illegittimità dell'affidamento diretto in favore di ACEA S.p.A. (*rectius* Areti S.p.A.) del

---

<sup>1</sup> Il servizio di illuminazione pubblica del Comune di Roma è, dal 2016 gestito dalla controllata Areti S.p.A., interamente controllata da Acea S. p. A.

<sup>2</sup> Vd. segnalazione del 12 dicembre 2012, AS999 - *Deliberazione 130/2010 del Comune Di Roma*, in Bollettino n. 49/2012.

<sup>3</sup> L'Autorità, inoltre, ha sanzionato l'illegittimità dell'affidamento diretto in oggetto anche per contrasto con l'art. 23-bis, comma 8, D.L. n. 112/2008 perché assentito prima del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotata avrebbe dovuto cessare alla fine del 2011 (cfr. segnalazione AS999 Decreto-Legge 5 giugno 2008, n. 112, recante "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*", convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i., cit.).

non è dato conoscere i criteri sulla cui base sono commisurati gli importi delle prestazioni, il capitolato della gara Luce3 precisa che gli importi per i lavori di straordinaria manutenzione sono calcolati, per ciascun lotto, in base ai listini di riferimento e al prezzo della manodopera al netto dei ribassi offerti in sede di gara<sup>10</sup>.

Dall'insieme delle considerazioni svolte consegue, quindi, non solo l'illegittimità del perdurante affidamento del servizio di illuminazione pubblica del Comune di Roma in favore di Acea S.p.A. (*rectius* Areti S.p.A.), ma anche il maggior costo per il servizio determinato da tale affidamento illegittimo, tanto in termini di comparazione dei costi unitari del servizio con il loro pertinente *benchmark* concorrenziale, quanto considerando il notevole e aggiuntivo impegno economico assunto dall'Amministrazione capitolina per l'implementazione del c.d. piano LED. A quanto rilevato si aggiunge, sotto un profilo dinamico, l'ulteriore pregiudizio connesso alla scelta di un affidamento diretto di lunga durata, che consiste nel non poter adeguare in modo flessibile le condizioni di offerta a soluzioni più performanti e attuali sotto il profilo dell'efficientamento energetico. Questa circostanza, a sua volta, rischia di tradursi, oltre che in una maggiore spesa per l'Amministrazione, in una peggiore qualità del servizio reso.

In conclusione, l'Autorità auspica che il Comune di Roma, alla luce della improrogabile cessazione dell'affidamento in oggetto al 31 dicembre 2020, proceda senza ulteriori ritardi a un nuovo affidamento del servizio di illuminazione pubblica comunale, valutando opportunamente la scelta tra l'indizione di un'apposita gara aperta o l'adesione alla corrispondente Convenzione CONSIP.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n 287/1990.

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*

---

<sup>10</sup> In particolare, per il caso del lotto 5, i ribassi sono stati del 31,28% con riguardo ai prezzi delle varie tipologie di lampade e dell'89,97% per il costo della manodopera.